

**FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA**  
***REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI***

Articolo 1

*Adozione del regolamento*

1. L'Assemblea dei Soci adotta il presente Regolamento il quale rappresenta lo strumento normativo che definisce le modalità e la documentazione necessaria secondo cui provvedere alla verifica dei requisiti richiesti per entrare a far parte della compagine sociale. Il Regolamento individua le modalità che presidono all'elezione dei Soci, nonché i provvedimenti conseguenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato e disciplina il funzionamento dell'organo assembleare.

2. Tale Regolamento sostituisce ogni altra normativa in materia attualmente in vigore.

\*\*\*\*\*

Articolo 2

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è Organo della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, che costituisce la continuità storica e giuridica della stessa con l'originaria Cassa di Risparmio di Civitavecchia istituita nell'anno 1847.

\*\*\*\*\*

Articolo 3

Qualità di socio

1. I Soci devono essere cittadini italiani in possesso di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità e non devono trovarsi in una delle situazioni impeditive previste all'art.10, comma 2, dello statuto della Fondazione.

2. I Soci devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione, del lavoro e della cultura e devono essere in possesso di esperienza, conoscenza ed attitudine nei settori cui sono rivolti gli interventi della Fondazione.

3. I Soci non possono vantare diritti né sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione.

4. I Soci sono personalmente impegnati al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

\*\*\*\*\*

#### Articolo 4

##### Acquisto della qualità di socio

1. Il Consiglio di Presidenza entro il 31 ottobre di ogni anno determina il numero di soci da nominare da parte dell'Assemblea, nell'ambito del numero massimo previsto, e formula eventuali proposte di elezione a Socio.

2. La qualità di Socio si acquista a seguito di nomina da parte dell'Assemblea dei Soci, sulla base di liste proposte da almeno dieci Soci, ognuna recante un numero di candidati pari al numero massimo dei posti da coprire.

3. La medesima persona non può essere candidata in più di una lista e ciascun Socio non può partecipare alla presentazione di più di una lista.

4. Le liste dei candidati devono essere presentate, entro il 31 gennaio, al Presidente della Fondazione che provvederà a sottoporle al Consiglio di Presidenza.

5. Il Consiglio di Presidenza entro il 2 marzo di ogni anno provvede ad esaminare le liste proposte sotto il profilo della regolarità formale e del rispetto dei termini statutari e regolamentari ai fini della verifica della loro possibilità di essere sottoposte alle decisioni dell'Assemblea dei Soci da parte del Presidente della Fondazione.

6. L'Assemblea dei Soci procede alla nomina dei nuovi Soci in un numero non superiore a quello determinato dal Consiglio di Presidenza.

7. La votazione avverrà per scrutinio segreto.

8. Ciascun Socio può votare per una sola lista.

9. Risultano eletti i candidati della lista che riporta il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti in Assemblea.

10. Tutti i Soci, comunque nominati, perdono tale qualità decorsi dieci anni dalla nomina e possono essere rinnovati per una sola volta. Fanno eccezione i soci precedentemente nominati senza limiti di tempo.

11. Fermo restando quanto previsto al precedente comma del presente articolo, cessano di essere Soci coloro che, nominati dopo l'approvazione dello Statuto da parte del Ministero del Tesoro, Decreto n.435206 del 14 febbraio 1992, compiano l'ottantesimo anno di età.

12. Della cessazione dà atto il Consiglio di Presidenza.

\*\*\*\*\*

### Articolo 5

#### Verifica dei requisiti per l'ammissione a Socio

1. La verifica circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione a Socio previsti dell'art.3, comma 1-2, del presente Regolamento è di competenza esclusiva del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea.

2. A tale scopo il Presidente del Consiglio, nel termine di dieci giorni dall'elezione del nuovo Socio, provvede ad inviare al domicilio dello stesso una lettera raccomandata contenente l'invito a produrre entro i successivi quindici giorni la seguente documentazione necessaria per l'acquisto della qualità di Socio:

- a) curriculum vitae;
- b) autocertificazione sull'inesistenza delle situazioni impeditive di cui all'art.10, comma 2, dello statuto della Fondazione;
- c) certificato generale del casellario giudiziario;
- d) certificato dei carichi pendenti.

3. Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, il Consiglio di Presidenza dichiara la nomina del nuovo Socio.

Nell'ipotesi in cui uno o più Soci risultassero ineleggibili tale circostanza causerà l'esclusione degli stessi, senza che ciò comporti l'annullamento della lista.

\*\*\*\*\*

### Articolo 6

#### Cause generali di decadenza e di sospensione

1. Perdono la qualità di Socio della Fondazione con pronuncia inappellabile del Consiglio di Presidenza coloro che in qualunque momento:

- a) non siano più in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
- b) vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità con le finalità o il prestigio della Fondazione;

c) senza giustificato motivo non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'Assemblea dei Soci per tre riunioni consecutive.

2. I Soci devono dare tempestiva comunicazione al Presidente della Fondazione di sopravvenute cause di decadenza che li riguardino.

Qualora non vi provvedano sono dichiarati decaduti dal Consiglio di Presidenza.

3. La qualità di Socio viene meno anche a seguito di dimissioni.

4. I Soci decaduti per i motivi di cui al punto c) o dimissionari non possono essere rieletti nei successivi dieci anni.

5. Qualora un Socio sia nominato in un Organo della Fondazione o assuma le funzioni di Segretario Generale, la sua qualità di Socio è sospesa ad ogni effetto per tutta la durata della carica, pur seguitando a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea, ed il periodo svolto nella carica stessa non verrà computato ai fini della durata della carica di Socio.

\*\*\*\*\*

#### Articolo 7

#### Competenze

1. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci :

- a) l'approvazione del proprio Regolamento;
- b) la nomina della metà dei componenti l'Organo di Indirizzo;
- c) la formulazione di pareri sulle modifiche statutarie, nonché sulle operazioni di trasformazione, fusione, incorporazione o scioglimento della Fondazione;
- d) la formulazione del parere per la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
- e) la modificazione del proprio Regolamento;
- f) la formulazione di pareri preventivi sul documento programmatico previsionale, sul documento programmatico pluriennale e sul bilancio consuntivo;
- g) la elezione, nell'ambito dei Soci aventi diritto di voto, del Vice Presidente dell'Assemblea dei Soci e dei quattro Soci che, insieme al Presidente della Fondazione, compongono il Consiglio di Presidenza.

2. L'Assemblea dei Soci può formulare proposte all'Organo di Indirizzo in materia di attività della Fondazione.

\*\*\*\*\*

#### Articolo 8

## Convocazione dell'Assemblea dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve avvenire ad iniziativa del Presidente della Fondazione o, in caso di impedimento, del Vice Presidente della Fondazione mediante invio di avviso, a mezzo raccomandata o fax o con altro mezzo telematico di cui si abbia prova certa dell'invio, almeno dieci giorni prima della data fissata, al domicilio dei Soci, inclusi quelli sospesi ai sensi dell'art. 6, comma 5. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e seconda convocazione.

2. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purchè almeno un'ora dopo.

3. Il Presidente della Fondazione dovrà inoltre provvedere alla convocazione dell'Assemblea qualora ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo di tutti i Soci in carica esclusi i Soci sospesi e dovrà essere effettuata non oltre quaranta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

\*\*\*\*\*

### Articolo 9

#### Numero legale e deliberazioni

1. In prima convocazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita solo quando sia presente o rappresentato un numero di Soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, escludendo dal computo i sospesi.

2. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

3. Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta. Nessun Socio può essere portatore di più di una delega.

4. Salva diversa disposizione del Regolamento, l'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

5. Sono prese con il voto favorevole dei due terzi, arrotondate all'unità superiore, dei Soci in carica, esclusi i Soci sospesi, le deliberazioni concernenti:

- la formulazione di pareri sulle modifiche statutarie, nonché sulle operazioni di trasformazione, fusione, incorporazione o scioglimento della Fondazione;

- la formulazione di pareri preventivi sul documento programmatico previsionale, sul documento programmatico pluriennale e sul bilancio consuntivo;
  - la eventuale modifica del Regolamento dell'Assemblea dei Soci.
6. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

\*\*\*\*\*

## Articolo 10

### Votazioni

1. Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. In caso di parità di voti la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

2. Le votazioni relative ad elezioni a cariche, nonché quelle riguardanti gli stessi componenti dell'Assemblea dei Soci si effettuano sempre per scheda segreta, salvo che non avvengano per unanime acclamazione. E' fatto salvo quanto disposto all'art. 11 lettera b).

3. Nelle votazioni con dichiarazione palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nella sala o per votazione nominale.

4. Nelle votazioni per scheda segreta i voti sono espressi deponendo nell'urna l'apposita scheda.

5. Il Presidente dell'Assemblea nomina, scegliendoli tra i Soci, due scrutatori i quali accertano la regolarità delle votazioni e sottoscrivono, unitamente al Presidente ed al Segretario dell'Assemblea il verbale della riunione.

6. Il Segretario dell'Assemblea è nominato dal Presidente della stessa e provvede alla redazione del verbale.

7. Il Presidente proclama i risultati delle votazioni.

\*\*\*\*\*

## Articolo 11

### Designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo

1. La designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo ha luogo sulla base di liste presentate da almeno 10 Soci o dal Consiglio di Presidenza ognuna recante un numero di candidati pari ai posti da coprire.

2. La medesima persona non può essere candidata in più di una lista e ciascun Socio non può partecipare alla presentazione di più di una lista.

Per la scelta dei componenti l'Organo di Indirizzo, da designare dall'Assemblea dei Soci, si dovranno seguire i seguenti criteri :

a) i componenti devono essere scelti fra persone che siano in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati;

b) ai fini della votazione sarà adottata la seguente procedura:

l'Assemblea procederà sulla base delle candidature così come previste al precedente capoverso, alla votazione a scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea stessa non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione.

Saranno considerati eletti i candidati la cui lista avrà ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità tra liste, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio, che riguarderà le liste che hanno riportato lo stesso maggior numero di voti.

4. Le liste dei candidati devono essere inoltrate, a cura dei Soci proponenti, al Presidente della Fondazione almeno 10 giorni prima dell'Assemblea avente all'ordine del giorno la designazione dei componenti dell'Organo di Indirizzo, corredate di una dichiarazione, a firma di ogni candidato della lista, attestante il possesso dei requisiti e l'assenza di situazioni impeditive di cui all'articolo 19 dello Statuto.

5. La votazione avverrà a scrutinio segreto, salva diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, e ogni Socio potrà esprimere un voto per una sola lista.

\*\*\*\*\*

## Articolo 12

### *Presidente dell'Assemblea dei Soci*

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della Fondazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente dell'Assemblea.

2. Il Presidente rappresenta l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Presidenza nei confronti dei terzi e in giudizio.

3. L'Assemblea provvede alla nomina del Vice Presidente dell'Assemblea il quale conserverà tale qualifica per tre esercizi.

4. Il Presidente della Fondazione convoca e presiede l'Assemblea, formula l'ordine del giorno, dirige e modera la discussione, proclama i risultati delle votazioni ed assicura il rispetto del presente Regolamento.

\*\*\*\*\*

### Articolo 13

#### Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente della Fondazione e dal Vice Presidente dell'Assemblea e da quattro Soci in rappresentanza ciascuno di uno dei settori istituzionali di intervento.

2. Le candidature di Soci a far parte del Consiglio di Presidenza verranno indicate nel corso della Assemblea e verranno sottoposte a votazione segreta. Risulterà eletto, per ciascun settore istituzionale, il socio che avrà riportato il maggior numero di voti.

3. Il Consiglio di Presidenza:

a. accerta annualmente il numero dei Soci da nominare;

b. verifica, secondo le previsioni del Regolamento, la sussistenza dei requisiti per l'acquisto della qualità di Socio;

c. dichiara la decadenza dei Soci.

\*\*\*\*\*

### Articolo 14

#### Riunione del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è convocato presso la sede della Fondazione od altrove ad iniziativa del Presidente o, in caso di impedimento di questi dal Vice Presidente dell'Assemblea, con lettera raccomandata, fax o con altro mezzo telematico di cui si abbia prova certa dell'invio, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di particolare urgenza, a mezzo telegramma spedito anche il giorno prima.

2. I Consiglieri in numero di tre possono chiedere la convocazione del Consiglio indicando l'oggetto su cui deliberare.

3. Per il regolare funzionamento del Consiglio deve essere sempre presente la maggioranza assoluta dei componenti.

4. L'ingiustificata assenza per tre riunioni consecutive determina l'immediata decadenza dall'incarico.

5. Il Consiglio assume le decisioni a maggioranza dei presenti.

6. Il Consiglio di Presidenza resta in carico per tre esercizi, in linea con la durata del Consiglio di Amministrazione.

7. I componenti nominati in sostituzione restano in carica per la durata residua del mandato di quelli sostituiti.

\*\*\*\*\*

#### Articolo 15

##### Libri obbligatori

Il Segretario Generale della Fondazione provvede alla tenuta ed alla conservazione del libro dei Soci, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza.

\*\*\*\*\*

#### Articolo 16

##### Norma transitoria

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento, per l'anno in corso, le liste dei candidati, in via transitoria, dovranno essere presentate entro il 15 settembre 2009 al Presidente della Fondazione che provvederà a sottoporle al Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza entro il 15 ottobre 2009 provvederà all'esame di tali conseguenti verifiche di cui all'art.4, comma 5.

\*\*\*\*\*

#### Articolo 17

##### Disposizione finale

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

In linea con quanto sopra determinato il Consiglio di Presidenza avrà prima scadenza aprile 2011.